

**Ai gentili clienti**  
**Loro sedi**

## **Sisma Emilia: i chiarimenti delle Entrate**

### **Premessa**

L'Agenzia delle Entrate in data 22.10.2012 ha emanato il **provvedimento prot. n. 152465**, contenente il **modello che i contribuenti colpiti dal sisma in Emilia devono utilizzare per accedere al finanziamento con garanzia statale**: grazie all'attuazione della previsione dell'articolo 11 comma 11 del DL n. 174/2012, **i contribuenti potranno richiedere e ottenere un finanziamento al fine di far fronte agli adempimenti fiscali/contributivi sospesi** e aiutare la ripresa economica dell'area colpita dal terremoto.

Con un successivo provvedimento (datato 31.10.2012) l'Agenzia delle Entrate ha disposto la **proroga del termine per la presentazione del modello al 30.11.2012**, oltre a sostituire le istruzioni alla compilazione del modello. Viene prevista, tra le altre cose, la possibilità di effettuare una **comunicazione integrativa oltre il termine del 30.11.2012**, nel caso in cui *"il fabbisogno sia superiore a quello stimato"*.

Con il DL n. 194/2012 è stato modificato l'ambito di applicazione dell'agevolazione, che è stata estesa anche ai lavoratori dipendenti e ai lavoratori autonomi.

A fronte di tali importanti modifiche, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti con la circolare n. 45/2012, ove sono state riportate le risposte alle domande più frequenti (c.d. FAQ).

### **La disciplina del finanziamento**

La previsione di un finanziamento assistito da garanzia statale al fine di sostenere gli adempimenti sospesi dai contribuenti colpiti dal sisma nonché quelli previsti nel periodo 01.12.2012/30.06.2013 è contenuta nell'**articolo 11, comma 7 del DL n. 174/2012**. La disposizione in parola prevede che **i contribuenti titolari di reddito d'impresa che, limitatamente ai danni subiti in relazione all'attività d'impresa, hanno i requisiti per accedere ai contributi** di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 (**contributi a favore delle imprese e semplificazioni**

**burocratiche**), ovvero dall'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (**credito d'imposta e finanziamenti agevolati per la ricostruzione**), possano accedere a un **finanziamento garantito dallo Stato per il pagamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi**.

Il finanziamento può essere richiesto anche per gli **importi che il contribuente deve versare nel periodo dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013**.

#### **OSSERVA**

L'articolo 11, comma 11, del citato decreto-legge n. 174 del 2012 stabilisce che *"con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate è approvato il modello di comunicazione contenente distintamente i diversi importi dei versamenti da effettuare e sono stabiliti i tempi e le modalità di presentazione dello stesso"*. Con il provvedimento 22.10.2012 l'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile il **modello necessario per accedere al finanziamento garantito**.

Con il DL n. 194/2012 viene apportata una modifica particolarmente rilevante alla disciplina dell'istituto, prevedendo che **oltre ai soggetti che producono reddito di impresa possono accedere al finanziamento agevolato**:

- i **titolari di reddito di lavoro autonomo** e gli **esercenti attività agricole**, a condizione che gli stessi siano in possesso dei requisiti per accedere, limitatamente ai danni subiti in relazione alle attività, ai contributi di cui agli artt. 3, DL n. 74/2012 (contributi per la riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili abitativi, ad uso produttivo, ecc., distrutti o danneggiati, contributi a favore di attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ecc.) e 3-bis, DL n. 95/2012 (contributi in forma di finanziamenti agevolati);
- i **titolari di reddito di lavoro dipendente**, proprietari di un'unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle categorie B, C, D, E ed F della classificazione AeDES (ossia della classificazione di agibilità degli edifici stilata per i Comuni colpiti dal sisma).

#### **I chiarimenti delle Entrate**

Come anticipato in premessa, l'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 45/E del 26.11.2012 ha fornito le **FAQ** relative al finanziamento garantito dallo stato previsto dal **DL n. 174/2012**, descrivendo **alcune delle problematiche più frequenti** in riferimento ai soggetti ammessi, modalità di pagamento dei tributi ed altro ancora. Di seguito i principali chiarimenti forniti.

#### **CHIARIMENTI DELLE ENTRATE (CIRCOLARE N. 45/2012)**

<b>Domanda</b>	<b>Risposta</b>
----------------	-----------------

<p><i>L'articolo 1 del decreto 1° giugno 2012, prevede che nei confronti dei soggetti che, alla data del 20 maggio 2012, avevano la residenza ovvero la sede operativa nei territori del cratere del sisma del maggio 2012, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, scadenti nel periodo compreso tra il 20 maggio 2012 ed il 30 settembre 2012 (termine fissato al 30 novembre dal decreto 24 agosto 2012). Si chiede di conoscere cosa si intende per sede operativa.</i></p>	<p>Ai fini della corretta individuazione dell'ambito soggettivo di applicazione della sospensione dei termini degli adempimenti tributari si chiarisce che per "sede operativa" deve intendersi il luogo adibito ad esercizio di attività imprenditoriali o professionali situato nelle zone colpite dagli eventi sismici. In particolare, si ritiene che possa farsi riferimento alla circolare n. 10/E del 19 marzo 2009, in merito al sisma che ha colpito le province di Campobasso e Foggia, con la quale è stato precisato che per "sede operativa" debba intendersi "il luogo adibito ad esercizio di attività imprenditoriali o professionali, limitatamente alle obbligazioni che afferiscono in via esclusiva alle attività svolte nei predetti comuni, ...". In altri termini, deve considerarsi "sede operativa" solo quella in cui viene svolta l'attività di lavoro autonomo e di impresa</p>
<p><i>"Si chiede di conoscere se le imprese che hanno sedi operative sia dentro sia fuori dal cratere, che hanno riportato danni in quelle dentro il cratere possono anche accedere al finanziamento dei pagamenti dei tributi, contributi e premi assicurativi obbligatori dovuti dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013"</i></p>	<p>L'articolo 1 del decreto 1° giugno 2012, prevede che nei confronti dei soggetti che, alla data del 20 maggio 2012, avevano la residenza ovvero la sede operativa nei territori del cratere del sisma del maggio 2012, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari. L'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, ha introdotto la possibilità di accedere ad un finanziamento per il pagamento dei tributi, contributi e premi sospesi, nonché per le altre somme dovute dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013. Il finanziamento è previsto dal decreto-legge n. 174 del 2012 e dal decreto legge n. 194 del 2012, in favore dei titolari di reddito d'impresa, degli esercenti attività agricole, arti e professioni e, limitatamente ai tributi, dei lavoratori dipendenti. L'accesso al finanziamento è limitato ai soggetti che possiedono i requisiti previsti dall'articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012 e dall'articolo 3-bis del decreto-legge 95 del 2012. L'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 74 del 2012 prevede che le imprese aventi sede o unità produttive nei territori colpiti dal sisma hanno i titoli per l'accesso ai contributi previsti dal decreto legge stesso.</p>

	<p>Pertanto si ritiene che i soggetti aventi sede fuori dal cratere ma con una o più sedi operative dentro il cratere possano accedere ai finanziamenti agevolati, limitatamente alle somme sospese e a quelle correnti dovute dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013</p>
<p><i>"Si chiede di conoscere se la sospensione prevista per gli intermediari all'articolo 8, comma 4 del decreto-legge n. 74 del 2012 si estende anche alle imprese assistite"</i></p>	<p>L'articolo 8, comma 4 del decreto-legge n. 74 del 2012, prevede che sono prorogati sino al 30 novembre 2012, senza sanzioni, gli adempimenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti, associazioni e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei comuni coinvolti dal sisma, anche per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio, nonché di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei comuni colpiti dal sisma rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale. Al riguardo si chiarisce che la suddetta sospensione, disposta a favore degli intermediari (ad esempio, professionisti, Caf), si estende anche agli adempimenti a carico di "aziende e clienti non operanti nel territorio" qualora le aziende e i clienti abbiano le scritture contabili o abbiano consegnato i documenti per la predisposizione della dichiarazione dei redditi ovvero sia in corso un rapporto di assistenza negli adempimenti fiscali, presso professionisti, consulenti, associazioni e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei comuni coinvolti dal sisma.</p>
<p><i>"Si chiede di conoscere se i soci di società trasparenti e i collaboratori di imprese familiari possono accedere al finanziamento agevolato previsto dall'articolo 11 del decreto-legge n. 174 del 2012, qualora i requisiti per la richiesta dei contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, ovvero dall'articolo 3-bis del decretolegge 6 luglio 2012, n. 95, siano in capo alla società o all'imprenditore"</i></p>	<p>L'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, dispone che il finanziamento agevolato ivi previsto possa essere richiesto dai titolari di reddito d'impresa. L'articolo 1, comma 2, lettera a) del decreto-legge n. 194 del 2012, inoltre, ha esteso la possibilità di richiedere il finanziamento ai titolari di reddito di lavoro autonomo nonché agli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del d.P.R. n. 633 del 1972. Si ritiene che anche i soci e gli associati persone fisiche di società o associazioni tassate per trasparenza e i collaboratori di imprese familiari possono accedere al previsto finanziamento in quanto titolari della stessa tipologia di reddito prodotta dalle società o</p>

associazioni o imprese cui partecipano o collaborano

**Modalità di pagamento dei tributi, contributi previdenziali e dei premi assicurativi obbligatori**

Si chiede di conoscere se è obbligatorio l'utilizzo della delega di versamento cartacea.

Il provvedimento del Direttore dell'Agenda delle entrate 19 novembre 2012, stabilisce che i soggetti che richiedono il finanziamento devono comunque presentare, alle rispettive scadenze dei pagamenti, i modelli di versamento compilati secondo le ordinarie modalità, alla banca con la quale è stato stipulato il contratto di finanziamento. In base al predetto provvedimento, i modelli di pagamento devono essere presentati esclusivamente in formato cartaceo. Ciò tenuto conto della particolare procedura di pagamento e al fine di consentirne una tempestiva attuazione. Inoltre, l'utilizzo del formato cartaceo – in considerazione che il conto corrente che accoglie la provvista, in base alla convenzione Cassa Depositi e Prestiti con ABI, è vincolato – garantisce l'assistenza diretta ai contribuenti nella fase del pagamento assicurando il buon esito dell'operazione in quanto evita gli errori nell'imputazione del conto corrente che potrebbero essere commessi dal contribuente nella fase dell'invio telematico. Tuttavia, qualora la banca, mediante l'utilizzo dei propri sistemi informatici, sia in grado di assicurare la tempestiva e corretta imputazione al conto corrente vincolato, non si ravvede alcun motivo per limitare la presentazione dei pagamenti alla sola modalità cartacea.

**Data della perizia**

In relazione alla circostanza che i danni subiti in occasione degli eventi sismici sono comprovati dalle perizie occorrenti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012, ovvero dell'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012, si chiede di conoscere se le predette perizie possono essere redatte anche successivamente alla presentazione dell'autodichiarazione necessaria per

Al riguardo, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 174 del 2012, prevede che, per accedere al finanziamento agevolato i contribuenti presentano alla banca, tra l'altro, una autodichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, che attesti: 1) il possesso dei requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012, ovvero dell'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012; 2) la circostanza che i danni subiti in occasione degli eventi sismici, come comprovati dalle perizie occorrenti per accedere ai contributi, sono stati

<p>l'accesso al finanziamento ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n 174 del 2012</p>	<p>di entità effettivamente tale da condizionare ancora una ripresa piena della attività di impresa. Dalla formulazione della norma che fa riferimento alle perizie "occorrenti" (e non "occorse"), si ritiene che la perizia possa essere redatta anche successivamente alla presentazione dell'autodichiarazione, nei tempi coerenti per la richiesta dei contributi in questione</p>
--	---

**Data di ripresa dei versamenti**

<p><i>"In base al d.P.C.M. 31 ottobre 2012, le imprese che hanno subito dei danni a causa degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio e che accedono al finanziamento garantito dallo Stato hanno la possibilità di differire al 17 dicembre 2012, senza alcuna maggiorazione, tutti i versamenti di tributi, contributi e premi normalmente previsti nel periodo tra il 1° e il 16 dicembre 2012. Quanto disposto dal dPCM citato sembra in contrasto con la previsione dell'articolo 11, comma 6, del decreto-legge n. 174 del 2012, che prevede per tutti i contribuenti la ripresa di versamenti sospesi il 16 dicembre 2012"</i></p>	<p>Al riguardo si fa presente che la disposizione primaria (articolo 11, comma 6, del decreto-legge n. 174 del 2012) prevede per tutti i contribuenti che hanno fruito della sospensione del pagamento dei tributi prevista dai decreti 1° giugno e 24 agosto 2012, nonché dal decreto-legge n. 74 del 2012, fino al 30 novembre 2012, che la ripresa dei versamenti sia effettuata il giorno 16 dicembre 2012 (spostato al 17 dicembre in quanto il 16 è domenica). La disposizione non si occupa dei versamenti correnti che possono scadere a partire dal 1° dicembre (data in cui la sospensione cessa di operare), i quali devono essere quindi versati alle rispettive scadenze. Il d.P.C.M. 31 ottobre 2012, nel prevedere che i soli soggetti che accedono al finanziamento garantito dallo Stato hanno la possibilità di differire al 17 dicembre 2012 i versamenti di tributi, contributi e premi normalmente previsti nel periodo tra il 1° e il 16 dicembre 2012, consente ai soggetti coinvolti nella procedura di finanziamento di adottare, nella fase di avvio, i necessari atti amministrativi ed adeguare le relative procedure di gestione. Detti contribuenti hanno così a disposizione più tempo anche per inviare la richiesta di finanziamento alle banche e il modello di comunicazione all'Agenzia delle Entrate (30 novembre 2012).</p>
---	---

**Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.** Cordiali saluti

**DOTTORESSA ANNA FAVERO**